


Pubblicato il 24/03/2023

N.01715 ~~2023~~ REG.PROV.CAU.
N. 15933/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15933 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Francesco Di Nardo, Martina Gallo, Eva Marika Liguori e Francesca Mencarelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Letizia De Persiis, Assunta Santangelo, Deborah Gratti, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) quanto al ricorso introduttivo

1) dell'Avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea

magistrale a ciclo unico da coprire mediante trasferimento con pubblicazione dell'esito di valutazione a.a. 2022-23 e in particolare della Graduatoria del III° anno, per come pubblicati sul sito istituzionale dell'Università La Sapienza di Roma in data 14.10.2022;

2) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi:

- a) i verbali di formazione della Graduatoria di trasferimento al III° anno;
- b) tutti gli atti istruttori sottesi alla formazione della Graduatoria del III° anno;
- c) la documentazione amministrativa rilasciata dalla p.a. a seguito dell'accesso agli atti dei ricorrenti, e segnatamente dei riscontri forniti a mezzo pec nelle date del 29.11.2022 e 30.11.2022, unitamente ai seguenti allegati: Verbale n. 121 del 27.07.2022 e Verbale dei lavori della Commissione esaminatrice del 01.08.2022;
- d) del decreto di approvazione della succitata Graduatoria;
- e) degli esiti delle valutazioni dei singoli ricorrenti, sebbene allo stato non conosciuti;

per la declaratoria di illegittimità dell'operato dell'Ateneo resistente, con conseguente condanna delle resistenti a rinnovare l'iter di formazione della Graduatoria di trasferimento al III° anno secondo i canoni di legge, nonché i criteri prefissati nel bando di concorso.

B) quanto al ricorso per motivi aggiunti

previa sospensione, riesame e/o disposizione di ammissione con riserva anche in soprannumero dei ricorrenti al III° del C.d.l. di Medicina e Odontoiatria presso l'Ateneo di riferimento nonché adozione di ogni altra idonea misura cautelare,

1) dell'Avviso pubblicato sul sito dell'Università La Sapienza di Roma in data 30.01.2023 recante la pubblicazione della Graduatoria sostitutiva di quella precedentemente pubblicata in riferimento al trasferimento per posti disponibili anni successivi al I° a.a. 2022/23 e della graduatoria del III° nonché del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non include parte ricorrente;

2) di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi:

- a) i verbali di formazione della Graduatoria di trasferimento al III° del 30.01.2023;
- b) tutti gli atti istruttori sottesi alla formazione della Graduatoria del III° anno pubblicata il 30.01.2023;
- c) del decreto di approvazione della detta graduatoria;
- d) degli esiti di valutazione dei ricorrenti, sebbene allo stato sconosciuti;
- e) degli scorrimenti di graduatoria per come pubblicati sul sito dell'Ateneo, unitamente ad ogni provvedimento e/o atto già impugnato con ricorso principale per la declaratoria di illegittimità dell'operato dell'Ateneo resistente nella formazione della Graduatoria suddetta, limitatamente agli interessi di parte ricorrente;

con conseguente condanna delle resistenti a rinnovare l'*iter* di formazione della Graduatoria di trasferimento al III° anno secondo i canoni di legge nonché i criteri prefissati nel bando di concorso e ad adottare ogni altro provvedimento utile per il corretto esame della posizione di parte ricorrente.

Con richiesta di notificazione per pubblici proclami e richieste istruttorie.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto che il pregiudizio dedotto sotto il profilo del *periculum in mora* – connesso, nello specifico, alla pretesa immatricolazione dei ricorrenti presso l'Ateneo resistente – non presenta i requisiti della gravità e irreparabilità,

considerato che i ricorrenti risultano allo stato già iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, sebbene presso altro Ateneo;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti richiesti *ex art. 55 c.p.a.* per la concessione della richiesta misura dell'ammissione con riserva;

Ritenuto altresì che occorra ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" tramite pubblicazione sul sito *web* dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con le modalità prescritte nell'ordinanza T.A.R. Lazio, sez. III-*bis*, 22 febbraio 2023, n. 3048;

Ritenuto sul punto che le previste pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ravvisati giusti motivi per disporre la compensazione delle spese relative alla presente fase,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Spese della presente fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario

Luca Biffaro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Biffaro

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO